**COMUNICATO RICORSO RICOSTRUZIONE GRADONE 3-8**

**DOCENTI ASSUNTI POST 2010**

Per mezzo della sentenza n. 6138 del **7 marzo 2025** la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la **clausola di salvaguardia** dell’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 si applica anche ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio al 1° settembre 2010 e successivamente stabilizzati.

La decisione riconosce il diritto a mantenere la fascia 3-8 anni anche quando il servizio pre-ruolo è stato calcolato secondo la **fictio iuris** dell’art. 489 del d.lgs. 297/1994, che prevede il computo parziale tramite almeno **180 giorni di servizio** o incarichi dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni. Questa sentenza pone fine a una discriminazione che ha penalizzato numerosi insegnanti stabilizzati dopo il 2010.

DUNQUE, i docenti assunti a tempo indeterminato dopo il 2010 hanno diritto all’attribuzione del gradone stipendiale 3-8 senza dover rinunciare al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, in sede di ricostruzione della carriera.

**La sentenza riconosce il diritto ad accedere alla fascia stipendiale 3-8** al momento dell’immissione in ruolo, se in possesso dell’anzianità richiesta, anche se maturata tramite il computo parziale previsto dal d.lgs. 297/1994 e **il diritto a rivendicare ledifferenze retributive** per il periodo in cui si è subito un trattamento deteriore, nei limiti della **prescrizione quinquennale** imponendo **all’amministrazione scolastica** di adeguarsi al principio sancito e applicare la clausola di salvaguardia anche agli assunti ex precari.

**L’Ufficio legale della segreteria provinciale ha predisposto un ricorso è gratuito per gli iscritti al sindacato.**

**Per informazioni rivolgersi al Prof. Elio De Florio e all’Avv. Anna Chiara Vimborsati ai seguenti indirizzi mail** **deflor@libero.it** **e** **avv.acvimborsati@gmail.com** **per ricevere informazioni e modulistica.**